



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEGLI  
ATTI ILLEGALI E DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER  
L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO E  
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI ESERCIZI  
PUBBLICI**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLEGALI E DI SITUAZIONI DI  
PERICOLO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA  
ALL'INTERNO E NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI ESERCIZI  
PUBBLICI**

tra

**Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia**

e

*gli Enti Locali:*

**Provincia di Vibo Valentia  
Comune di Vibo Valentia  
Comune di Briatico  
Comune di Mileto  
Comune di Nicotera  
Comune di Parghelia  
Comune di Pizzo Calabro  
Comune di Ricadi  
Comune di Serra S. Bruno  
Comune di Tropea  
Comune di Zambrone**

*e le Associazioni di categoria:*

**Camera di Commercio di  
Catanzaro Crotone e Vibo Valentia  
FIPE Confcommercio Calabria Centrale  
SILB Confcommercio Calabria Centrale  
Confesercenti Vibo Valentia**



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

### **PREMESSO CHE:**

- nell'ambito del variegato settore delle imprese dei servizi, gli esercizi pubblici rappresentano un insieme di attività economiche accomunate dal fatto di offrire al pubblico una serie di servizi individuati dall'art. 86 del T.U.L.P.S. e dall'art. 174 del relativo regolamento esecutivo. In tale macrocategoria rientrano i locali di somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, il settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti, nonché i locali dove vengono esercitate attività economiche miste, ossia i locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l'individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi;
- in data 21 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025, sono state adottate le «Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici»;
- in data 28 aprile 2025, il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha emanato la circolare prot. 36073, relativa alle «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
- il sistema di cooperazione operosa incentrato sulle predette linee guida si pone nel solco dell'esperienza maturata in attuazione delle intese collaborative già concluse dalle Prefetture con le associazioni di categoria delle imprese di pubblico trattenimento, discendenti dall'Accordo quadro del 21 giugno 2016 e dall'Intesa programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro dell'Interno e la SILB-FIPE, l'Assointrattenimento e la FIEPET Confesercenti;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

- nel quadro della tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, risulta centrale la previsione di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., che consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell'esercizio pubblico, allorquando esso sia stato teatro di tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- l'adesione agli accordi di cui al citato art. 21bis e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti "virtuosi";
- conseguentemente risulta opportuno assumere ogni utile iniziativa volta alla stipula delle intese in argomento, nel rispetto delle linee guida e nella consapevolezza dell'importanza che l'impegno delle associazioni rappresentative del settore, suggellato con la sottoscrizione degli strumenti pattizi territoriali, riveste ai fini della prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento e degli effetti premiali nei confronti dei gestori;
- la promozione di tali accordi appare funzionale a favorire la diffusione di una cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni, nonché l'incremento dei livelli di sicurezza all'interno e in prossimità degli esercizi pubblici, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcool;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art.1**

##### **Ambito di applicazione soggettivo**

1. Il presente Protocollo, in linea con il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici, favorendo la più ampia partecipazione all'iniziativa. La sottoscrizione del Protocollo da parte delle associazioni di categoria è su base volontaria.
2. Detto Accordo delinea un sistema aperto, secondo il modello dei contratti per adesione, prevedendo la possibilità, per i titolari degli esercizi pubblici, di aderirvi, accettando in



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

toto le condizioni previste, senza possibilità di richiederne la modifica. Sono legittimati ad azionare la clausola di adesione tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle tipologie evocate dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 174 del relativo regolamento esecutivo, ancorché tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura.

3. La sottoscrizione dell'accordo da parte dell'associazione di categoria di cui faccia parte il singolo esercente non comporta alcun obbligo di adesione a suo carico.
4. Possono accedere al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici da considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettano in discussione l'affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica. Potranno pertanto aderire al presente Protocollo esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
  - c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
  - d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
  - e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

### **Art. 2**

#### **Impegni degli operatori economici per la prevenzione**



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

### **di fenomeni di illegalità e pericolo per l'ordine pubblico**

1. Gli operatori economici che aderiscono al presente Protocollo si impegnano ad adottare specifiche misure di prevenzione dirette a disincentivare il compimento di azioni illegali e a mettere a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l'attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.
2. In particolare, gli operatori economici si impegnano a:

- a) Installare sistemi di videosorveglianza che saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. Tale impegno deve considerarsi obbligatorio per le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacolo e intrattenimenti, nonché per gli esercizi che sono autorizzati, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., a gestire scommesse e altri giochi leciti. Lo stesso, seppur da calibrare in ragione della tipologia di esercizio pubblico, deve considerarsi valevole altresì per le attività c.d. di vicinato e per gli esercizi dove vengono svolte attività economica di carattere para-ricettivo su una scala ridotta. I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.

D'intesa tra i Comuni e gli esercenti può prevedersi la possibilità di operare un collegamento tra i sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali e le piattaforme della videosorveglianza comunale, ove esistenti e compatibili.

È previsto l'obbligo a carico degli esercenti di:

- conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
  - mantenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
  - mettere a disposizione delle Forze di polizia le immagini richieste, nel più breve tempo, anche in orario notturno e durante i giorni festivi.
- b) garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940;
  - c) assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;
  - d) adottare ogni opportuna misura volta a garantire il rispetto della normativa sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, secondo quanto previsto dall'art. 14bis della legge 30 marzo



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

2001 n. 125, ai sensi del quale, durante la fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici possono avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio e delle relative pertinenze;

- e) assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- f) adottare il «Codice di condotta» dell'avventore, recante le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il documento dovrà essere affisso in modo ben visibile all'interno del locale e pubblicizzato anche sui siti web degli stessi esercizi, al fine di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità.

La violazione del Codice di Condotta da parte dell'avventore integra un motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

- g) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento.

Gli esercenti dovranno attenersi ai vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nonché esercitare la necessaria vigilanza onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall'art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012.

Resta intesa l'osservanza degli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità e delle previsioni di cui all'art. 9-quater del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'obbligo di rimozione dall'esercizio degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso al gioco.

Al fine di individuare l'avventore minorenne, l'esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile, con l'obiettivo di evitare che il minore, allorquando si veda negato l'accesso a prestazioni non consentite, si rivolga altrove, cercando di eludere il controllo dell'esercente virtuoso.

- h) ferme restando le responsabilità connesse all'esercizio della licenza e degli obblighi già previsti dalla legge, segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento a:

- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia,



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Anche la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolge in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, sarà valutata per l'accesso alle premialità di cui all'art. 4.

### **Art. 3**

#### **Ulteriori misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti**

1. In ragione della tipologia di attività, gli esercenti pubblici autorizzati dal Comune allo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., assumono ulteriori impegni in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2 del presente Protocollo. In particolare, si impegnano a:

- a) incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fermo restando che l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8 non potrà comunque superare il 10% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento;
- b) individuare un «referente della sicurezza per il locale», che fungerà da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi “attivi” e “passivi”. Il nominativo dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicato alla Questura di Vibo Valentia, che curerà la tenuta del relativo elenco, nonché, per conoscenza, alla Prefettura di Vibo Valentia. Sarà cura del referente comunicare l'organizzazione di particolari eventi, in cui sia previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone, tale da incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale.

Gli organi di polizia potranno inoltre rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

I gestori – sulla base delle segnalazioni ad hoc dei referenti – potranno agire quali “sentinelle” delle situazioni di “abusivismo”, considerato che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, previo aggiramento delle procedure di vigilanza, risulta potenzialmente pericolosa per i fruitori e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle regole, che la subiscono come concorrenza sleale.

Nell'ottica di valorizzare quanto più possibile il flusso informativo tra gestori e Forze di polizia, le predette comunicazioni dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo PEC: [...]





## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

### **Art. 4**

#### **Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»**

1. L'adesione al Protocollo implica un vantaggio reputazionale a favore dell'esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale.
2. Dall'ingresso nel sistema di collaborazione pubblico-privato, l'operatore economico consegue altresì il vantaggio di beneficiare di una riduzione del carico di responsabilità oggettiva, alla stregua della quale verrebbe normalmente giudicata la posizione dell'esercente ai fini dell'applicazione del provvedimento ex art. 100 TULPS.
3. Infatti il Questore, ai sensi dell'art. 21-bis del DL. n. 113/2018, tiene conto dell'adesione, da parte dei gestori degli esercizi pubblici, al presente Protocollo e del suo integrale e puntuale rispetto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in relazione all'eventuale applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S.
4. In particolare il Questore valuterà il positivo adempimento degli oneri fissati dall'art. 4 delle Linee Guida di cui in premessa, che costituiscono elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva.
5. Il positivo riscontro di tali indici comportamentali consentirà di ritenere che il gestore abbia contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, tumulto o pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In siffatte ipotesi, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 100 TULPS, ricorre in capo al Questore un obbligo di motivazione rafforzato, che richiede di esplicitare:
  - i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso al potere ex art. 100 del TULPS, nonostante l'avvenuta verifica dell'adempimento degli oneri di cui sopra e di eventuali ulteriori misure preventive e cautelative;
  - le ulteriori particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che rendono necessario adottare il provvedimento, nonostante l'adempimento, da parte del gestore del locale, degli oneri posti a suo carico dall'accordo sottoscritto.

### **Art. 5**

#### **Impegni delle organizzazioni di categoria**

1. Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano a:
  - a) sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e l'adesione al Protocollo da parte degli operatori del settore, promuovendone la diffusione tra gli associati;
  - b) provvedere a raccogliere le adesioni degli esercenti, sul modello dei contratti per adesione, e curarne la trasmissione alla Prefettura per la predisposizione dei relativi elenchi;
  - c) nell'ottica di una maggiore professionalizzazione degli operatori, favorire la formazione di tutto il personale impiegato dai gestori, con particolare riferimento a



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

quello adibito all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, al fine di prevenirne l'abuso;

- d) promuovere l'organizzazione di convegni informativi e campagne divulgative diretti sia ai gestori dei locali sia alla clientela, con particolare riferimento alle fasce sociali più deboli o fragili, tra cui la clientela giovanile. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso il ricorso ai social media ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia e saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali, nonché di adottare stili di vita e comportamenti virtuosi.

Queste iniziative potranno assumere anche la veste di appositi corsi di formazione destinati ai gestori dei locali e al loro personale, al fine di innalzare il livello di professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande, contribuendo in tal modo a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche.

### **Art. 6**

#### **Attività di monitoraggio – Istituzione della Cabina di regia**

1. Gli impegni di cui al presente Protocollo saranno oggetto di specifico monitoraggio in ordine alla loro attuazione e ai risultati effettivamente conseguiti.
2. A tal fine, è istituita una Cabina di Regia, composta dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni firmatarie, che si riunirà con cadenza almeno semestrale.
3. La Prefettura provvederà a trasmettere annualmente al Gabinetto del Ministro dell'Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza una sintetica relazione concernente lo stato di attuazione degli accordi, nonché la descrizione di eventuali best practices messe in atto a livello locale, allo scopo di consentire, a livello centrale, un confronto costante sui temi oggetto delle presenti linee guida, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi e, a livello locale, fornendo le informazioni ai Sindaci interessati anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

### **Art. 7**

#### **Oneri**

1. L'adesione al presente Protocollo non si traduce nell'introduzione di nuovi oneri a carico dei gestori, essendo finalizzato esclusivamente a promuovere, nei limiti del possibile, una maggiore consapevolezza delle situazioni di illegalità e a favorire il contributo di tutti nella relativa azione di prevenzione e contrasto.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

### **Art. 8**

#### **Durata del Protocollo e future adesioni**

1. Il presente Protocollo, della durata di due anni, entra in vigore al momento della sottoscrizione e si intende rinnovato automaticamente, salva diversa volontà delle parti espressamente manifestata.
2. Detto Accordo è aperto all'adesione di altri operatori del settore, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

**ALLEGATO 1**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

**CODICE DI CONDOTTA DELL'AVVENTORE DEGLI ESERCIZI  
PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL 21 GENNAIO 2025.**

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'esercente potrà rifiutare la prestazione richiesta dall'avventore inosservante.

**ALL'ENTRATA NON È CONSENTITO:**

- a)* introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
- b)* utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al *capsicum*;
- c)* introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- d)* introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;
- e)* utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- f)* impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- g)* abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- h)* porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

**FIRMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA:**

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Il Prefetto di Vibo Valentia</b>                                        |  |
| <b>Il Presidente dell'Amministrazione<br/>Provinciale di Vibo Valentia</b> |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Vibo Valentia</b>                              |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Briatico</b>                                   |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Mileto</b>                                     |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Nicotera</b>                                   |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Parghelia</b>                                  |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Pizzo Calabro</b>                              |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Ricadi</b>                                     |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Serra<br/>S. Bruno</b>                         |  |



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>I Commissari Straordinari<br/>del Comune di Tropea</b>                                    |  |
| <b>Il Sindaco del Comune di Zambrone</b>                                                     |  |
| <b>Il Presidente della Camera di<br/>Commercio di Catanzaro, Crotone<br/>e Vibo Valentia</b> |  |
| <b>Il Presidente di Fipe Confcommercio<br/>Calabria Centrale</b>                             |  |
| <b>Il Presidente di Silb Confcommercio<br/>Calabria Centrale</b>                             |  |
| <b>Il Presidente di Confesercenti Vibo<br/>Valentia</b>                                      |  |

**Vibo Valentia, 22 luglio 2025**